



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Ad Servizi Fitosanitari Regionali
Loro sedi

Oggetto: nota tecnica in merito ad alcune definizioni ufficiali riportate negli Allegati della Direttiva 2000/29/CE.

La presente nota sostituisce integralmente la nota tecnica prot. 0009193 del 21/04/2016 a causa di errori di trascrizione negli elenchi.

In riferimento alle attività di controllo fitosanitario alle importazioni, alcune dizioni della Direttiva 2000/29/CE e s.m.i., generano dubbi interpretativi che potrebbero indurre decisioni soggettive in materia di import. Al fine di uniformare su base nazionale l'interpretazione, lo scrivente Ufficio intende fornire ai Servizi Fitosanitari Regionali in indirizzo delucidazioni in merito al caso in oggetto.

Preliminarmente, sono state condotte approfondite analisi degli Allegati della Direttiva 2000/29/CE, riscontrando innumerevoli dizioni: alcune di chiara e inequivocabile interpretazione, altre di complessa definizione per le quali è indispensabile il presente approfondimento.

Le dizioni prese in considerazione e oggetto di studio sono le seguenti: "Paesi Terzi Europei", "Paesi Terzi Mediterranei", "America settentrionale", "America meridionale" e "Paesi terzi non compresi nell'Europa continentale". L'analisi delle informazioni raccolte hanno consentito di definire le categorie rappresentate come di seguito:

DEFINIZIONI	PAESI TERZI
Paesi Terzi Europei	Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Kazakistan (eccetto l'area ad est del fiume Ural), Kosovo, Federazione Russa (eccetto le regioni di Tyumen, Chelyabinsk, Irkutsk, Kemerovo, Kurgan, Novossibirsk, Omsk, Sverdlovsk, Tomsk, Chita, Kamchatka, Magadan, Amur e Skhalin, territori di Krasnoyarsk, Altay, Khabarovsk e Primarie e le repubbliche di Sakha, Tiva e Buryatia), Montenegro, Norvegia, Repubblica di Moldavia, Repubblica di Macedonia, Serbia e Ucraina.

DG DISR - DISR 05 - PROT. USCITA N.0011552 DEL 18/05/2016

DG DISR - DISR 05 - PROT. USCITA N.0011552 DEL 18/05/2016



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Paesi Terzi Mediterranei	Algeria, Ceuta, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Melilla, Marocco, Siria, Stato di Palestina, Tunisia.
America settentrionale	Belize, Canada, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama e Indie Occidentali e USA.
America meridionale	Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana francese, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e Venezuela.
Paesi Terzi non compresi nell'Europa continentale	Islanda

Si rende noto che la Turchia, per la sua natura geografica particolare è divisa storicamente in due regioni: la parte ad Ovest del Bosforo appartenente al continente europeo mentre quella ad Est di esso appartenente al continente asiatico. Pertanto, questa divisione induce dubbi di attribuzione della Turchia all'interno delle definizioni "Paesi Terzi europei", "Paesi terzi Mediterranei" oppure "Paesi Terzi non compresi nell'Europa continentale". Si precisa però che lo Stato nella sua interezza appartiene all'Unione Doganale europea, pertanto è stata posta un'interrogazione alla Commissione per chiarire la sua definizione corretta.

Per completezza, di seguito si elencano i Paesi Europei appartenenti all'Unione Europea:

Unione Europea	Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Città del Vaticano, Cipro, Confederazione Svizzera, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluso Madeira e isole Azzorre), Principato di Monaco, Regno Unito (incluso Gibilterra), Repubblica Ceca, Repubblica San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (escluse le Isole Canarie), Svezia e Ungheria.
-----------------------	---



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Infine, lo studio approfondito della Direttiva 2000/29/CE, allegato III parte A punto 12 "Tuberi della specie *Solanum* L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11", ha evidenziato una discrasia tra la Direttiva in lingua inglese e la versione tradotta in lingua italiana. L'interpretazione corretta da adottare relativamente ai requisiti particolari del succitato punto è la seguente:

"divieto d'importazione delle patate da consumo da tutti i paesi terzi ad accezione di: Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia (da questi paesi possono essere importate con certificato fitosanitario). Dagli altri paesi terzi europei è ammessa l'importazione (con certificato fitosanitario) soltanto se riconosciuti indenni secondo le procedure dell' art. 18 o requisiti di equivalenza sempre secondo le procedure dell'art 18".

Per completezza si enunciano le procedure ai sensi dell'articolo 18:

- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1199 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2015 che riconosce la Bosnia-Erzegovina come indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.

- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2012 che riconosce la Serbia indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.

- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2057 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2015 che proroga il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/413/UE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano.

- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2011/778/UE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE
Dr. Bruno Caio Faraglia